

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Chialamberto ex art. 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. lgs. 16/06/2017 n. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bonadè Bottino Adriano - Presidente	Sì
2. Castellini Gabriele - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Consigliere	Sì
4. Aimo Boot Alessandra - Consigliere	Sì
5. Giors Alberto - Consigliere	Sì
6. Vinardi Giorgio - Consigliere	Sì
7. Degioannini Fabio - Consigliere	Sì
8. Chiariglione Aldo - Consigliere	Giust.
9. Pecchio Giuseppe Maria - Consigliere	No
10. Pourcel Elena - Consigliere	Giust.
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Luca Francesco Bertino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 20 del T.U.S.P, che prevede ai commi 1 e 2, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, adottando eventualmente un piano di razionalizzazione ove si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e ei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida emanate da Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti in merito alla *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016"*

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06/10/2017 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016, ex art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), che come esito ha dato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute direttamente e indirettamente;

Rilevato che la ricognizione effettuata ha dato come esito il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute al 31/12/2018 dall'Ente , in quanto non è necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti: n. 7

Consiglieri votanti: n. 7

Consiglieri favorevoli: n. 7

Consiglieri astenuti: n. 0

Consiglieri contrari: n. 0

D E L I B E R A

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente:

1. Di approvare la ricognizione periodica ed il mantenimento di tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Chialamberto alla data del 31.12.2018 ai sensi art. 26 c. 11 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100;

2. Di dare atto che all'esito della ricognizione NON EMERGONO PARTECIPAZIONI:

- da cedere/alienare
- mettere in liquidazione
- da fondere o incorporare

3. Di comunicare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. Che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicata dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dell'art. 21, Decreto correttivo.

Visto si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Adriano Bonadè Bottino

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Bonadè Bottino Adriano

Il Segretario Comunale
dott. Luca Francesco Bertino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/10/2020 al 30/10/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Chialamberto, lì _____

Il Messo Vigile
Marina Moretto

Marina Moretto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/10/2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Chialamberto, lì _____

Il Segretario Comunale
dott. Luca Francesco Bertino